



Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS

Modello Organizzativo D. Lgs 231/2001

Redazione del gennaio 2025
Approvazione delibera n. 2 del 13 febbraio 2025 del Consiglio Direttivo Nazionale
Entrata in vigore in data 1 marzo 2025

INDICE

A. Parte Generale

1. Oggetto del modello organizzativo	9
• 1.1. Funzione del modello organizzativo	
• 1.2. Formazione del modello organizzativo	
• 1.3. Elementi fondamentali del modello organizzativo	
• 1.4. L'adozione del modello organizzativo	
2. Breve cenno storico	12
3. La struttura della Rete Associativa	14
• 3.1. L'assemblea Nazionale	
• 3.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale	
• 3.3. Il Presidente Nazionale	
• 3.4. Il Collegio dei probiviri	
• 3.5. L'Organo di controllo e revisore legale	
• 3.6. Il Sistema di gestione operativa	
4. L'organismo di vigilanza	22
• 4.1. La costituzione dell'organismo di vigilanza	
• 4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	
• 4.3. L'attività di riferimento	
• 4.4. Obblighi di informazione	
• 4.5. Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo	
5. La divulgazione del modello organizzativo	25
6. Il sistema disciplinare	26
• 6.1. Provvedimenti relativi ai dipendenti	
• 6.2. Provvedimenti relativi ai collaboratori	
7. La normativa generale di riferimento	27
8. Individuazione delle attività sensibili	28
9. Contromisure di carattere generale	28
10. Whistleblowing	29

B. Parte Speciale

11. Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione	33
• 11.1. Malversazione a danno dello Stato	
• 11.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	
• 11.3. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio	
• 11.4. Corruzione in atti giudiziari	
• 11.5. Istigazione alla corruzione	
• 11.6. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebiti a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione	

ne di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri

- 11.7. Traffico di influenze illecite
- 11.8. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea
- 11.9. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

12. Reati informatici e trattamento illecito di dati _____ **43**

- 12.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- 12.2. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- 12.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- 12.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- 12.5. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- 12.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- 12.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
- 12.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- 12.9. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- 12.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- 12.11. Frode informatica
- 12.12. Documenti informatici

13. Delitti di criminalità organizzata _____ **54**

- 13.1. Associazione per delinquere
- 13.2. Associazione di tipo mafioso anche straniera
- 13.3. Scambio elettorale politico

14. Reati societari _____ **58**

- 14.1. False comunicazioni sociali
- 14.2. Impedito controllo
- 14.3. Corruzione tra privati
- 14.4. Istigazione alla corruzione tra privati
- 14.5. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

15. Reati contro la personalità dell'individuo _____ **64**

- 15.1. Riduzione in schiavitù
- 15.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

16. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **68**

- 16.1. Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- 16.2. Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

17. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio _____ 73

- 17.1. Ricettazione
- 17.2. Riciclaggio
- 17.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 17.4. Autoriciclaggio

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore _____ 76

19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria _____ 81

20. Reati ambientali _____ 83

- 20.1. Abbandono di rifiuti
- 20.2. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

21. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare _____ 85

- 21.1. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

22. Reati tributari _____ 87

- 22.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- 22.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- 22.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- 22.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili
- 22.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- 22.6. Dichiarazione infedele
- 22.7. Omessa dichiarazione
- 22.8. Indebita compensazione

23. Delitti tentati _____ 94

24. Reati transnazionali _____ 95

A. Parte Generale

1. Oggetto del modello organizzativo

1.1 Funzione del modello organizzativo

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

OBIETTIVI

LICEITA'	Garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di norme, leggi e regolamenti
ETICA	Cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell'Ente anche in relazione al proprio ruolo sociale
TRASPARENZA	Piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno dell'Ente sia fra quest'ultimo e gli interlocutori esterni
EFFICACIA	Tanto è più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguite e rispettate nell'interesse della policy dell'Ente

Anche l'Associazione di Promozione Sociale è soggetta alla normativa in esame e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 231/2001, può essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione:

APICALE o DI FATTO APICALE



persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano di fatto la gestione e/o il controllo dell'Associazione

SOTTORDINATI



dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e terzi appaltatori di beni e servizi

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.


Il modello organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa di Salesiani per il sociale;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per Salesiani per il sociale;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, identificato da Salesiani per il sociale per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi di Salesiani per il sociale, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'Ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

1.2 Formazione del modello organizzativo

L'Associazione ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231/2001.



Tale attività è stata articolata in due fasi principali:

- mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione di Salesiani per il sociale, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della sua struttura, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'Associazione e il sistema di controllo in essere;
- individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo

1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto:

1. dello Statuto della Rete Associativa;
2. del Regolamento applicativo dello Statuto della Rete Associativa;
3. del codice etico allegato al presente modello;
4. la policy di condotta con i minori della Rete Associativa;
5. del sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata dall'Associazione, dal codice disciplinare e dal regolamento del personale;
6. dell'ordinamento giuridico italiano ed dell'Unione Europea.

1.4 L'adozione del modello organizzativo

Salesiani per il sociale Rete associativa APS ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo approvare dal Consiglio Direttivo, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal legale rappresentante, comunicate al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà dell'Associazione, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per la stessa ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili»:

- rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni;
- acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
- selezione e assunzione del personale;
- ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati da organi pubblici;
- collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
- utilizzo di sistemi informatici;
- smaltimento rifiuti;
- rapporti con collaboratori e dipendenti;
- rapporti con l'utenza;
- gestione contabile.


2. Breve cenno storico

Salesiani per il sociale è una Rete Associativa APS fondata il 9 luglio 1993 dagli Ispettori salesiani di Italia con il nome Federazione SCS/CNOS ed è promossa dal Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS). Nel 2019 l'Associazione cambia nome in Salesiani per il sociale APS, adeguando il proprio statuto alle normative del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore". Il 7 giugno 2024 a Roma, l'Assemblea nazionale di Salesiani per il sociale approva il nuovo Statuto acquisendo la personalità giuridica e divenendo Rete associativa APS, iscritta nel Registro unico del nazionale Terzo Settore con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 settembre 2024.

La Rete Associativa, ispirandosi ai valori cristiani vissuti nello stile salesiano di San Giovanni Bosco, è stata costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche del terzo settore, nonché, in via esclusiva o quanto meno prevalente, delle attività di interesse generale individuate all'art. 6 del proprio Statuto, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La sede nazionale, legale ed operativa di Salesiani per il sociale è Roma. La sede nazionale è il luogo applicativo, operativo e di funzionamento delle scelte politiche della Rete associativa. La sede nazionale coordina, rappresenta ed accompagna tutta l'azione della Rete associativa nei seguenti ambiti di intervento: Tutela ed educazione dei minori e giovani, Inserimento sociale e lavorativo dei giovani, Accoglienza ed integrazione dei migranti, Servizio Civile Universale, Formazione degli operatori e della Rete associativa. Il lavoro viene svolto attraverso uno staff di dipendenti e professionisti nelle seguenti Aree di lavoro: Comunicazione e Raccolta Fondi, Progettazione e Volontariato, Rete associativa e Sviluppo, Amministrazione e Controllo. Salesiani per il sociale ha sedi operative a: Torino, Milano, Mestre (VE), Napoli, Catania.

3. Il modello organizzativo dell'Ente



La Rete Associativa si presenta come una grande comunità a cerchi concentrici che rappresentano livelli diversi di appartenenza e responsabilità centrati sul costruire comunità per la missione sociale ed educativa con e per i minori e giovani più vulnerabili. Il primo cerchio è quello degli enti Associati (tra cui anche gli enti fondatori e promotore) che hanno diritto di voto, il secondo cerchio è quello degli enti Aderenti che sono iscritti al RUNTS ed hanno diritto di partecipazione ma non di voto, il terzo cerchio è quello degli Amici sostenitori che sono enti ecclesiastici o altri enti che simpatizzano per la Rete associativa usufruendone di alcuni servizi.

La Rete associativa si articola in livelli territoriali autonomi ed interdipendenti: locale, costituito da tutti gli associati, enti aderenti ed amici sostenitori presenti sul territorio; territoriale: costituito dai comitati e presidi riconosciuti dalla Rete associativa, quali articolazioni territoriali; nazionale, che stabilisce le strategie della Rete dei soggetti che ad essa fanno capo.

La struttura organizzativa della Rete associativa si presenta come una struttura matriciale tesa a raccordare tre livelli di potere: il livello politico nazionale, il livello politico territoriale, il sistema di gestione operativa, per promuovere la partecipazione ai processi di governance e decisionali secondo le responsabilità politiche o amministrative previste dai documenti statuari ed associativi.

Il livello politico nazionale è rappresentato dal Presidente nazionale e dai consiglieri nazionali, tra i quali particolari responsabilità vengono riconosciute ai Presidenti territoriali ed ai consiglieri delegati per gli ambiti di intervento di Salesiani per il sociale, secondo lo schema di seguito riportato.

1. LIVELLO POLITICO NAZIONALE						
PRESIDENTE NAZIONALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE						
2. LIVELLO POLITICO NAZIONALE/TERRITORIALE						
Coordinatore Rete associativa e Sviluppo	SICILIA Presidente territoriale	ITALIA MERIDIONALE Presidente territoriale	ITALIA CENTRALE Presidente territoriale	PIEMONTE E VALLE D. Presidente territoriale	LOMBARDIA ED EMILIA R. Presidente territoriale	ITALIA NORD- EST Presidente territoriale
Ambito "Tutela Minori e educazione dei giovani" Consigliere Nazionale Incaricato sede nazionale						
Ambito "Inserimento sociale e lavorativo" Consigliere Nazionale Incaricato sede nazionale						
Ambito "Accoglienza ed Integrazione Migranti" Consigliere Nazionale Incaricato sede nazionale						
Ambito "Formazione, promozione Rete Associativa e Forum Giovani" Consigliere Nazionale Incaricato sede nazionale						
Ambito "Servizio Civile Universale" Consigliere Nazionale Incaricato sede nazionale						
3. SISTEMA DI GESTIONE OPERATIVO NAZIONALE/TERRITORIALE						
Area Progettazione e Volontariato Coordinatore Sede nazionale						
Area Raccolta Fondi e Comunicazione Coordinatore Sede nazionale						
Area Amministrazione e Controllo Coordinatore Sede nazionale						

Il livello politico territoriale è rappresentato dal Presidente territoriale e dai consiglieri territoriali.

Il Presidente territoriale:

- a. rappresenta tutti gli associati ed aderenti della Rete associativa che hanno sede legale nel territorio di competenza;
- b. cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche territoriali e con gli enti ed associazioni presenti e/o operativi nel territorio di competenza dell'Associazione;
- c. convoca e presiede l'Assemblea Territoriale e il Consiglio Direttivo Territoriale e ne definisce l'ordine del giorno;
- d. cura l'esecuzione delle relative deliberazioni dell'Assemblea Territoriale e del Consiglio Direttivo Territoriale;
- e. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione ed esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- f. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- g. sovrintende e coordina l'insieme degli Organi e dell'attività dell'Associazione, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea Territoriale;
- h. può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei propri compiti;
- i. nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo Territoriale, il Vice Presidente Territoriale;
- j. assicura e cura, nel proprio territorio, la formazione sociale degli associati, aderenti ed amici sostenitori della Rete associativa, in coordinamento con la Rete associativa e secondo lo spirito salesiano di don Bosco;
- k. accompagna i nuovi enti e i loro dirigenti che intendano entrare a far parte della Rete ai valori, alla missione e alla comunità della Rete associativa, riceve per conto della Rete le loro domande di ammissione e le inoltra al Presidente Nazionale della Rete associativa ai fini della decisione sull'ammissione.

Al **consigliere nazionale delegato** è attribuita la "delega" per un determinato ambito di intervento dell'Ente. In virtù della delega, il consigliere delegato riferisce nel Consiglio Direttivo Nazionale sulle questioni relative al suo settore e propone le relative deliberazioni al Consiglio.

In particolare, i Consiglieri delegati sono i coordinatori del Tavolo Nazionale assegnato, e sono tenuti a:

- a. Convocare almeno 3 incontri annuali creando una rete di partecipazione con salesiani e laici impegnati nell'ambito di intervento o interessati al tema;
- b. Animare l'incontro e redigere un verbale per ogni incontro da inviare al segretario generale dell'Associazione;
- c. Segnalare buone pratiche riscontrate;
- d. Elaborare proposte di delibere per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli Incaricati della sede nazionale sono deputati alla gestione amministrativa ed operativa di Salesiani per il sociale secondo le indicazioni del livello politico. Affiancano i consiglieri delegati nella funzione di coordinare e gestire gli ambiti di intervento.

Le tre aree operative rappresentano aree di supporto per raccordare il livello nazionale e territoriale sul piano operativo ed esecutivo in ordine alla Comunicazione e raccolta fondi, alla Progettazione e volontariato, all'Amministrazione e controllo. Ogni quadriennio, gli indirizzi politici di governo dell'Ente vengono indicati attraverso un documento programmatico o piano strategico che il Consiglio Direttivo Nazionale prepara promuovendo la partecipazione di tutta la Rete associativa e sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea nazionale.

Gli organi sociali della Rete associativa sono:

§ L'Assemblea Nazionale;

§ il Consiglio Direttivo Nazionale;

§ il Presidente nazionale;

§ il Collegio dei Probiviri;

§ l'Organo di controllo e Revisore Legale.

A supporto degli organi sociali c'è il sistema di gestione operativa affidata alla sede nazionale.

3.1 L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo della Rete Associativa di cui determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta da tutti gli enti associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad almeno un voto in Assemblea.

Partecipano, altresì, all'Assemblea Nazionale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto:

a. i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;

b. i componenti dell'Organo di controllo;

c. gli enti aderenti e gli amici sostenitori, alle condizioni previste nel regolamento applicativo dello Statuto.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

a. definire la missione e la politica della Rete Associativa, approvandone il relativo piano strategico;

b. approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale della Rete Associativa, come predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c. approvare eventuali raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;

d. nominare e revocare gli organi sociali;

e. eleggere la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

f. nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo;

- g. nominare e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- h. promuovere azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione, per:

- a. deliberare le modifiche statutarie nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del R.U.N.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore appartenenti alla famiglia salesiana, individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di amministrazione della Rete Associativa, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici. La maggioranza dei consiglieri è eletta dall'Assemblea Nazionale sulla base di un sistema di votazione per liste, rappresentative delle varie categorie di associati e la restante parte dei consiglieri è nominata dall'Ente promotore.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro esercizi sociali e scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio sociale, ed i suoi membri possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutti i poteri di gestione che la legge o lo statuto non attribuiscono all'Assemblea Nazionale o ad altri organi sociali. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. deliberare in merito ai programmi ed ai piani di attività ed indicare le priorità e gli obiettivi strategici dell'Associazione, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;
- b. deliberare il piano nazionale delle attività e dei percorsi formativi, con particolare attenzione alla formazione dei coordinatori di opere, strutture, servizi sociali salesiani;
- c. approvare le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea degli associati;
- d. approvare ed emanare i regolamenti applicativi del presente Statuto;
- e. riconoscere e disconoscere i Comitati Territoriali ed i Presidi Territoriali quali articolazioni territoriali della Rete Associativa Salesiani per il Sociale;
- f. coordinare, anche per il tramite di referenti di progetto o incaricati, le attività

nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale e territoriale;

g. deliberare ammissione, decadenza o esclusione degli associati;

h. determinare l'ammontare della quota associativa annuale per gli associati;

i. predisporre le linee programmatiche, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale per l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale;

j. costituire Giunte Esecutive Nazionali, Tavoli Nazionali, Consulte Nazionali, Forum dei giovani relative ai Settori specifici dell'Associazione o afferenti alla vita associativa;

k. autorizzare operazioni straordinarie;

l. approvare il Codice Etico, il modello organizzativo 231, la policy di condotta con i minori;

m. Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

n. Approvare gli statuti-tipo dei Comitati e Presidi Territoriali ovvero individuare i contenuti minimi essenziali degli statuti di questi enti;

o. nominare un Segretario Generale su proposta ed indicazione del Presidente, cui affidare i compiti di gestione esecutiva ed operativa.

3.3 Il Presidente nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i consiglieri nominati dall'ente promotore. Il Presidente ha il ruolo primario di promuovere il carisma salesiano di San Giovanni Bosco nella Rete Associativa, nella missione e nei rapporti con i soggetti pubblici e privati, di assicurare la formazione integrale degli associati secondo lo stile salesiano ed il Sistema preventivo, sviluppando appartenenza salesiana e competenze professionali, e di animare il Consiglio Direttivo perché tali dimensioni vengano assunte nelle programmazioni territoriali e nella realizzazione dei piani annuali delle attività associative.

Il Presidente nazionale esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge ad esso attribuiscono, in particolare:

a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera e rappresenta Salesiani per il Sociale sia in Italia che all'estero, di fronte terzi ed in giudizio;

b. rappresenta tutti gli associati di Salesiani per il sociale;

c. cura i rapporti con l'ente promotore, con gli enti fondatori, con gli enti salesiani e gli organismi nazionali ed esteri di rappresentanza;

d. cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli enti ed associazioni esterni a diffusione nazionale;

e. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale e definisce l'ordine del giorno;

f. cura l'esecuzione delle relative deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

g. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione ed esercita il

potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;

h. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

i. sovrintende e coordina l'insieme degli organi e dell'attività di Salesiani per il sociale, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea Nazionale;

j. può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei suoi compiti;

k. nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Vice-presidente;

l. assicura e cura la formazione sociale nazionale degli associati ed amici sostenitori, anche attraverso i coordinatori territoriali o collaboratori, secondo lo spirito salesiano di San Giovanni Bosco.

3.4 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. La durata in carica è la medesima di quella prevista per il Consiglio Direttivo Nazionale.

I tre membri effettivi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e quelle insorgenti tra gli associati devono essere devolute all'esclusiva competenza del Collegio, costituito al fine in collegio arbitrale che giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

3.5 L'organo di controllo e revisore legale

Qualora richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea Nazionale nomina, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, un organo di controllo composto da un membro effettivo più uno supplente (se monocratico) o da tre membri effettivi più due supplenti (se collegiale), di cui almeno un membro effettivo ed un supplente scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.


Qualora richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea Nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo nella composizione richiesta dalla legge.

3.6 Il sistema di gestione operativa

Il potere di gestione operativa è affidata alla sede nazionale coordinata dalla Direzione generale. La Direzione generale è composta dal Presidente nazionale e dai Coordinatori di Area, ed è chiamata a garantire un funzionamento efficace ed efficiente dell'Organizzazione nello svolgimento della propria missione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e nella promozione dei minori e giovani, specialmente i più vulnerabili.

La Direzione generale opera in sinergia e coordinamento con il Consiglio Direttivo, ciascuno nel rispetto delle proprie reciproche funzioni, rispettivamente di gestione e di governo e soprattutto degli impegni assunti nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni.


La Direzione generale assicura la responsabilità tecnico-operativa di amministrare i fondi dell'Organizzazione, destinando le risorse umane, finanziarie e organizzative alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano strategico della Rete associativa, curando e implementando i piani di attuazione e sviluppo delle diverse attività.



4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 La costituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'Organizzazione all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente nazionale.



I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

1. l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
2. la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza;
3. l'appartenenza dell'Organismo di Vigilanza alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di Vigilanza è costituito da un organo plurisoggettivo composto da tre membri, di cui almeno uno con competenze nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal D.Lgs 231/2001.

Una volta nominato l'Organismo di vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire e aggiornare il piano delle attività da svolgere.

L'O.d.V. resta in carica per quattro anni, e può essere rinnovato, salvo che non intervenga revoca del Consiglio Direttivo che può essere disposta solo per giusta causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa una delle seguenti ipotesi: il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto; violazione degli obblighi di riservatezza posti a carico dei membri dell'O.d.V.; grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, possibile coinvolgimento della rete associativa in un procedimento penale o civile connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa).

La cessazione dall'incarico, oltre che per revoca, può avvenire per scadenza del mandato o rinuncia di un componente.

L'Organismo di Vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Presidente e al suo Consiglio Direttivo.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

□ relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;

□ riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;

□ conduce ricognizioni sulle attività dell'Associazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;

□ verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;

□ si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

4.3 L'attività di riferimento

L'attività di riferimento (reporting) dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

→ la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;

→ la seconda, annuale, verso il Consiglio Direttivo, per il quale predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

4.4 Obblighi di informazione

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte degli associati, dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori, nonché dei volontari, in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

→ gli associati e i dipendenti, hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati presupposto;

→ coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

4.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo

L'Organismo di Vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Presidente.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Associazione in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi dell'Associazione rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Consiglio Direttivo.

5. La divulgazione del modello organizzativo

L'Associazione garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori. L'adozione del modello organizzativo è comunicata a tutti i gestori delle attività ai quali viene richiesto di darne evidenza oggettiva.

Informazione ai coordinatori

I coordinatori di area che gestiscono le attività sensibili dell'Associazione devono entrare in possesso di una copia del presente modello organizzativo; di tale avvenuta consegna deve essere data prova all'Organismo di Vigilanza.

Informazione ai dipendenti

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del codice etico e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il codice etico, unitamente al presente modello organizzativo, deve essere reso disponibile in spazi accessibili a tutti i dipendenti e forma parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

Informazione ai collaboratori

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con l'Associazione dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici e il modello organizzativo.

Ad esempio:

“Le parti si danno atto che Salesiani per il Sociale - Rete Associativa A.P.S. ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante le disposizioni normative concernenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, un modello organizzativo, di cui è parte il codice etico allegato al presente contratto e sottoscritto per presa visione e ricevuta da _____, che si obbliga a non porre in essere, nell'esecuzione del contratto stesso, comportamenti contrastanti con le sue previsioni, i quali costituirebbero, per patto, causa di risoluzione del contratto stesso”.

6. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'Associazione di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6.1 Provvedimenti relativi ai dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'Organismo di Vigilanza, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello organizzativo.

6.2 Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

7. La normativa generale di riferimento

Nel presente paragrafo vengono elencate le singole figure di reato previste dal decreto legislativo 231/2001.

In base alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione, verranno individuati, all'interno di ogni categoria, i reati rilevanti e quelli il cui rischio di commissione, alla luce dell'attività svolta, appare residuale.

231/2001:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Reati Informatici
3. Delitti di criminalità organizzata
1. Delitti contro l'industria e il commercio
2. Reati societari
3. Delitti contro la personalità individuale
4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
5. Reati ambientali
6. Razzismo e xenofobia
7. Reati tributari

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati di cui al D. Lgs 231/2001, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'Associazione. Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora quest'ultima dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

La Rete Associativa, nelle ipotesi di commissione di reato presupposto da parte delle figure apicali o di fatto apicali, non risponde se dà la prova liberatoria sulle seguenti circostanze:

➔ *Porgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*

➔ *è stato affidato ad un organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento*

➔ *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*

➔ *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo autonomo di Vigilanza interna*

Nell'ipotesi di reato presupposto commesso dalle figure sottoposte a quelle apicali (dipendenti), è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'Associazione è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando).

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

8. Individuazione delle attività sensibili

In rapporto alla realtà operativa dell'Associazione, si evidenziano le seguenti attività sensibili:

- richiesta di finanziamenti, autorizzazione e contributi da parte della P.A.
- assunzione del personale;
- produzione di documenti di rilevanza istituzionale;
- flussi comunicativi (rischi: ingiuria, diffamazione, calunnia);
- sicurezza/salute (fisica e mentale);
- uso degli apparecchi digitali e delle reti informatiche;
- gestione dei rifiuti.

9. Contromisure di carattere generale

Si prevedono le seguenti contromisure di carattere generale, vale a dire idonee a ridurre il rischio della commissione di atti illeciti ricollegabili a diversi settori dell'attività dell'Associazione.

- Adozione del Codice Etico, della Policy di condotta con i minori, del Codice Disciplinare e del Regolamento del Personale.
- Inflizione di sanzioni disciplinari in caso di violazione dei detti documenti.
- Comunicazione all'O.d.V. dei procedimenti disciplinari, onde verificare la possibile responsabilità dell'Associazione in ordine al comportamento illecito posto in essere dai soggetti attivi.
- Corretta tenuta di tutta la documentazione prodotta in ragione dell'attività svolta accertandosi che la stessa venga redatta secondo verità.
- Redazione del D.P.S. (Documento Programmatico in materia di Sicurezza), consegna al personale della lettera d'incarico al trattamento dei dati e consegna all'utenza dell'informativa scritta sul trattamento dei dati.
- Facoltà, per gli associati e per il personale, di svolgere segnalazioni direttamente

all'Organismo di Vigilanza.

□ Svolgimento di audit di compliance da parte dell'Organismo di Vigilanza.

□ Svolgimento di attività formative rivolte al personale in tema di reati e contromisure.

□ Svolgimento di verifiche di efficacia di tali attività formative.

□ Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'assenza di lavoro irregolare.

□ Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza della presenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità per eventuale personale extracomunitario.

□ Composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

□ Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità dell'Organismo di Vigilanza.

10. Whistleblowing

Nel 2023 il Legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e in attuazione della citata normativa ha emanato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione” e “la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, raccogliendo, così, in un unico testo normativo l'intera disciplina del c.d. whistleblowing.

Nello specifico, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 sono volte a garantire una maggiore tutela del whistleblower, cioè al “segnalante” (colui che denuncia o riferisce alle Autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente) al fine di incentivare la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'Associazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, di collaborazione o di volontariato, indipendentemente dal fatto che si tratti di illeciti idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del citato D.Lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione:

a) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

b) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

c) altri illeciti individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.Lgs. 24/2023, non sono, invece, da considerare violazioni e non possono, quindi, costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione non può riguardare informazioni già di dominio pubblico.

Il segnalante deve agire in buona fede, effettuando segnalazioni circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Deve astenersi dal compiere segnalazioni palesemente infondate ovvero non circostanziate.

Per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. 24/2023 l'Associazione ha attivato un canale di segnalazione interna che tutela – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona, comunque, menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate digitalmente, in forma sia scritta sia orale, mediante collegamento all'apposita piattaforma, il cui utilizzo è disciplinato in apposito regolamento.

B. Parte Speciale

11. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 – 25 D.Lgs 231/2001)

11.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni»

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona quando s'impiegano contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A. ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Con la formula «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo», il legislatore ha voluto intendere ogni forma d'intervento economico, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Livello di rischio:

medio-alto

11.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p. - articolo modificato dal 1° comma, art. 1, 1 lett. l) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.L. n. 13/2022)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno

a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

La disposizione di cui sopra interviene a completare il sistema repressivo predisposto dal nostro ordinamento contro il fenomeno dell'illecita captazione di finanziamenti pubblici.

Il legislatore, con tale fattispecie ha inteso sanzionare condotte che, pur non raggiungendo la soglia della punibilità a titolo di truffa si presentavano, comunque, dotate di un intenso disvalore penale e, ciò nonostante, andavano esenti da pena.

Livello di rischio:

medio-alto

11.3 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis-320-321 c.p.)

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

c) Circostanze aggravanti (319 bis c.p.)

«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette(1) al pubblico ufficiale o

all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che, invece, presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato.

Nei casi sopra indicati, l'art. 321 c.p. dispone che le pene ivi stabilite si applicano anche a chi dà o promette al pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Livello di rischio:

- residuale

11.4 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione è da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15208/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Anche nella fattispecie in esame, si applica l'art. 321 c.p. sopra riportato (vedi sub corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio).

Livello di rischio:

- residuale

11.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Il reato de quo si connota per la sua essenza monosoggettiva, a differenza della struttura plurisoggettiva che caratterizza i delitti di corruzione sopra analizzati. Ed invero, soggetto attivo dell'ipotesi criminosa in esame è esclusivamente il privato nei casi di cui ai commi 1 e 2, e in quelli di cui ai commi 3 e 4 il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Livello di rischio:

- basso

11.6 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p. – articolo modificato dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del

Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

La fattispecie in esame estende la punibilità delle condotte sopra descritte alle ipotesi in cui queste siano poste in essere nei confronti degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità o di altro stato membro.

Livello di rischio:

- basso

11.7 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p. – modificato dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 – Articolo modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

La norma, tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, risponde anche ad esigenze di carattere nazionale. La disposizione in commento pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Livello di rischio:

- basso

11.8 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p. – articolo modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

« ...omissis...

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Si tratta del più tipico delitto con la cooperazione artificiosa della vittima; l'azione offensiva del reo non si esaurisce, infatti, in un'aggressione unilaterale, ma la realizzazione dell'illecito non può prescindere da un comportamento attivo della vittima, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale, da questa compiuto è essenziale per la verifica del danno, evento in esame.

In particolare, la figura di reato in esame è caratterizzata da una stretta concatenazione tra le note modali della condotta truffaldina ed i conseguenti

eventi: gli artifici e i raggiri inducono la vittima in errore; è sulla base di quest'errore e quindi della falsa rappresentazione della realtà che il deceptus si determina all'atto di disposizione patrimoniale.

Livello di rischio:

- **basso**

11.9 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Il fatto materiale incriminato è lo stesso di cui all'art. 640 c.p. (Truffa). La specificità della fattispecie in esame risiede nell'oggetto della frode rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Livello di rischio:

- **basso**

Processi sensibili

§ Gestione dei rapporti e degli scambi di informazioni/documentazione con le Istituzioni Italiane, i Ministeri, le Istituzioni dell'Unione Europea e le autorità competenti;

§ attività di partecipazione alle gare, nonché di negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti pubblici, fatturazione, gestione dei pagamenti e rendicontazione;

§ attività di gestione dei rapporti con gli Enti pubblici centrali e locali al fine dell'ottenimento dei titoli abilitativi, comunque denominati, per l'attività dell'Associazione;

§ gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. ...);

§ ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani e/o comunitari e il loro concreto impiego;

§ attività relative alla gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi erogati e/o concessi a favore di soggetti esterni all'organizzazione.

Con riferimento ai detti processi sensibili sono individuabili attività "strumentali" che, seppure non direttamente esposte alla commissione di reati presupposto, è opportuno che siano svolte con particolare cautela; ciò in quanto possono risultare prodromiche rispetto a quelle nel cui espletamento è ravvisabile il rischio di commettere una delle fattispecie di reato previste. Tra queste:

§ rapporti con i fornitori e con i partners;

§ compilazione, tenuta e conservazione della documentazione contabile e di altra documentazione ritenuta rilevante ai fini fiscali e di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;

§ conferimento incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali di natura legale;

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni interne preposte ed a ciò autorizzate, che hanno l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici.

In particolare, l'Associazione persegue:

§ la massima trasparenza e correttezza nell'ambito di qualsiasi rapporto con esponenti della P.A. (ivi comprendendo, ad esempio, anche l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative, etc.);

§ nei processi di acquisto, elaborazione di meccanismi volti a promuovere la concorrenza e l'apertura al mercato; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore e partner un trattamento leale ed imparziale;

§ nella selezione dei fornitori e dei partners, l'utilizzo di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;

§ nella conclusione dei contratti e nella loro esecuzione, un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità, nonché un sistema di poteri di firma, procure, deleghe e autorizzazioni adeguato;

§ una modalità di riconoscimento di compensi a favore di fornitori e partners basata su una puntuale definizione contrattuale, commisurata all'oggetto e al mercato di riferimento; i pagamenti dovranno avvenire secondo modalità, termini e tempi previsti dai singoli contratti;

§ una politica sulla correttezza dell'amministrazione (ad esempio rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti);

§ nel processo di autorizzazione delle operazioni finanziarie, un sistema di poteri di firma, procure, deleghe e autorizzazioni adeguato al pagamento.

ivieta

Nei rapporti con la P.A. è fatto divieto di:

§ promettere o offrire, direttamente o indirettamente, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (e a soggetti con essi collegati, quali parenti, affini o parti correlate), denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

§ accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

§ promettere o concedere indebitamente, direttamente o indirettamente, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ivi compresi esponenti dell'Autorità Giudiziaria (e a soggetti quali parenti, affini), opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;

§ effettuare spese di rappresentanza esorbitanti rispetto alle normali prassi di mercato, ingiustificate e comunque con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine dell'Associazione;

§ favorire nei processi d'acquisto fornitori e/o partners suggeriti e/o imposti quale condizione dalla P.A., o comunque favorire fornitori e/o partners in violazione dei principi di imparzialità e correttezza;

§ promettere o fornire indebitamente, direttamente o indirettamente, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (e a soggetti con essi collegati, quali parenti, affini o parti correlate della medesima PA), anche tramite aziende terze, lavori o servizi che possano generare un vantaggio;

§ il compimento di qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio all'Associazione. In particolare, è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea;

- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A., alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire indebitamente con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione o di terzi;

§ rivolgersi a terzi per sfruttare loro relazioni – esistenti o vantate – con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di conseguire vantaggi indebiti per l'Associazione;

§ tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente in ragione della propria posizione, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative vigenti.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ preventiva informativa da parte del dipendente al proprio responsabile/superiore gerarchico in merito al "contatto" intercorso con la P.A.;

§ formale individuazione del personale che ha e/o può avere contatti con la P.A.;

§ definizione della reportistica e dei flussi di comunicazione al livello gerarchico superiore in merito agli esiti degli incontri con la P.A., anche nel caso in cui emergano circostanze critiche nei rapporti con la stessa;

§ definizione, in modo chiaro, di ruoli e compiti delle Direzioni/Funzioni responsabili della gestione dei rapporti iniziali con il soggetto pubblico e l'indizione di apposite riunioni, tenendo traccia delle riunioni tenutesi mediante predisposizione di apposito verbale che deve essere archiviato e conservato;

§ divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente stipulare i contratti, ivi compresi quelli di consulenza e prestazioni professionali;

§ la tracciabilità degli incontri tenuti con la Pubblica Amministrazione mediante predisposizione di apposito verbale che deve essere archiviato e conservato dall'Area di competenza che ha intrattenuto i rapporti;

§ in sede di definizione dell'offerta, una verifica diretta a evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per l'aggiudicazione dell'incarico;

§ la gestione degli adempimenti procedurali, amministrativi e burocratici relativi ai permessi e alle autorizzazioni deve essere disciplinata da un'apposita procedura, atta a garantire adeguata divisione dei compiti e delle responsabilità;

§ gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nelle sedi dell'Ente (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro);

§ gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti competenti in materia fiscale e tributaria;

§ gestione dei rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL) in materia lavoristica e previdenziale;

§ il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;

§ l'adozione di procedure che prevedono ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli omaggi, nello specifico:

- la definizione delle tipologie, dei limiti, delle finalità e delle modalità di erogazione degli omaggi consentiti;

- la tracciabilità degli omaggi e dei relativi destinatari;
 - la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi;
- § l'adozione di procedure che, con riferimento al processo di autorizzazione ed esecuzione di liberalità, di iniziative umanitarie e di solidarietà, prevedono:
- l'elaborazione ed approvazione di un budget destinato alle liberalità;
 - una verifica preliminare sul potenziale beneficiario volta a rilevare l'esistenza di possibili criticità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rilevazione dei conflitti di interessi);
 - l'autorizzazione per eventuali iniziative extra-budget;
 - le modalità di esecuzione delle iniziative e la decisione di contribuire all'iniziativa di liberalità;
 - il monitoraggio e la consuntivazione dell'iniziativa.

12. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001)

12.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio».

Con la norma in esame il legislatore ha voluto apportare protezione al c.d. domicilio informatico, inteso come luogo ideale ove una persona esplica alcune facoltà intellettuali e manifesta la propria personalità, con possibilità di escludere terzi non graditi, tanto che nell'ambito del codice penale l'art. 615 ter è collocato

tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio inteso come “espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 del codice penale”.

La previsione normativa in oggetto non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente. Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Livello di rischio:

- medio

12.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma».

La norma in esame è posta dal legislatore a presidio del domicilio informatico in una fase anticipata rispetto al momento dell’accesso abusivo di cui alla norma sub 13.1.

Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare; infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

Livello di rischio:

- medio

12.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617- bis c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni».

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è la segretezza e la libertà delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost. in una fase prodromica a quella della effettiva lesione del bene stesso.

Il reato è, dunque, una fattispecie di pericolo in quanto appresta una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche intercorrenti tra soggetti terzi rispetto all'autore materiale della condotta.

Il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", trattandosi di un reato comune, a eccezione delle persone tra le quali la conversazione o comunicazione si svolge.

La condotta criminosa consiste nella installazione, anche solo parziale e non necessariamente permanente, di apparati e strumenti oggettivamente idonei a intercettare o impedire la conversazione o la comunicazione telegrafica o telefonica.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non anche a quella successiva di intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni che rileva solo come fine della condotta. Infatti, presupposto indispensabile per la configurabilità del reato è la idoneità all'intercettazione della strumentazione installata.

Livello di rischio:

- basso

12.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le

interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».

La norma in esame, introdotta dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1993 n. 547 mira ad impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogni qual volta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza esserne legittimato. Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è rappresentato dalla "sicurezza del sistema informatico o telematico", che si estrinseca nella genuinità (intesa come autenticità del contenuto) e nella riservatezza (intesa quale conoscenza o conoscibilità delle informazioni da parte dei soli soggetti abilitati) delle comunicazioni.

Livello di rischio:

- medio

12.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature

atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Si tratta di un reato di pericolo, infatti, lo stesso si perfeziona nel momento in cui l'apparecchiatura installata è idonea ad impedire o ad interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, indipendentemente dal fatto che le stesse non siano ancora in funzione.

Livello di rischio:

- basso

12.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso, infatti, il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Livello di rischio:

- Medio

12.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Fattispecie analoga a quella analizzata sub art. 635 bis c.p., con la precisazione che nel caso di specie il danneggiamento di dati ed informazioni riguarda programmi dello Stato o di interesse pubblico.

Livello di rischio:

- basso

12.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Fattispecie analoga a quella analizzata sub art. 635 bis c.p., con la precisazione che con la condotta prevista da quest'ultima norma si distrugge, danneggia o rende inservibile il sistema informatico o telematico.

Livello di rischio:

- medio

12.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Fattispecie analoga a quella analizzata sub art. 635 quater.

Livello di rischio:

- medio

12.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3».

Fattispecie analoga a quella analizzata sub art. 635 quater, con la precisazione che i sistemi danneggiati o distrutti sono quelli di pubblico interesse.

Livello di rischio:

- basso

12.11 Frode informatica (art. 640-ter c.p. – articolo modificato dal D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

La frode informatica presenta la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico o dei dati in esso disponibili (es: mancato rispetto del termine per la presentazione del progetto → alterazione del sistema informatico affinché la domanda di partecipazione risulti depositata tempestivamente).

Livello di rischio:

- basso

12.12 Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

L'introduzione dell'art. 491 bis c.p. risponde alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico non riconducibili alle norme sui falsi documenti; infatti, alla nozione tradizionale di documento, il documento informatico risulta essenzialmente estraneo.

Livello di rischio:

- medio

Processi sensibili

- § utilizzo delle postazioni P. C. da parte del personale e collaboratori;
- § gestione delle attività di installazione delle soluzioni ICT (information and communications technology);
- § assegnazione e consegna di password di accesso;
- § assegnazione dei dispositivi di firma digitale e rapporti con il Certificatore deputato al rilascio di certificati digitali e all'espletamento degli ulteriori servizi connessi al processo di firma Digitale;
- § manutenzione applicativa delle soluzioni ICT in esercizio;
- § gestione del Data Center e delle infrastrutture Cloud;
- § gestione della sicurezza delle informazioni;
- § monitoraggio dei livelli di servizio delle soluzioni e delle relative infrastrutture in esercizio e intervento correttivo e preventivo;
- § sviluppo e promozione innovazione digitale e competenze interne associate;
- § gestione da parte dell'Associazione di applicazione software con licenze d'uso specifiche anche con riferimento a programmi informatici specifici;

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione persegue:

- § rispettare e ottemperare a quanto previsto nelle policy interne in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici e sicurezza informatica;
- § accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- § consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- § mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- § far sottoscrivere dai partners e fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi interni - uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informatiche interne;
- § proteggere l'integrità dei documenti elettronici al fine di prevenire e, comunque, non apportare modifiche non autorizzate;
- § utilizzare i sistemi esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi svolti da ciascuno;
- § utilizzare la firma digitale, ove assegnata, in coerenza con il ruolo organizzativo e solamente ove esista relativa procura.

Divieti

Nell'ambito dei reati informatici è fatto divieto di:

§ introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;

§ intercettare, alterare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;

§ concedere le credenziali personali di autenticazione ed accesso per l'utilizzo dei sistemi informatici a terzi non autorizzati;

§ effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;

§ modificare le impostazioni degli strumenti informatici interni a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;

§ lasciare incustoditi i propri strumenti informatici e di bloccarli, in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

§ utilizzare software non approvati dall'Associazione e comunque per esigenze non connesse all'operatività dello stesso;

§ connettere ai sistemi informatici dell'Associazione, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software o banche dati senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;

§ modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;

§ accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi, nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

§ manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico interno o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

§ sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici interni o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;

§ comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'Associazione, qualunque informazione potenzialmente utile a forzare i controlli implementati sui sistemi informativi interni;

§ mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

§ effettuare pratiche di spamming come pure ogni azione di risposta alle medesime;

§ inviare attraverso un sistema informatico interno qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ l'adozione di procedure che, con riferimento alla sicurezza del sistema informatico e telematico, prevedono la disciplina dei seguenti aspetti:

- definizione degli obiettivi e delle istruzioni operative in materia di sicurezza informatica;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con gli outsourcer informatici;
- definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità);

- definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni;

§ l'adozione di procedure che, con riferimento all'organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni, prevedono la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli utenti interni ed esterni all'Associazione ed i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche, anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;

§ l'adozione di procedure che, con riferimento al controllo degli accessi, disciplinano i seguenti aspetti:

- regolamentazione dell'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni;
- autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- concessione di autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- regolamentazione dell'accesso ai servizi di rete nonché le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete in modo che venga concesso esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati;
- chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;

§ svolgere attività di monitoraggio/verifica periodica dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale;

§ adottare canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;

§ gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva

§ la regolamentazione e definizione dei format negoziali e/o contratti d'uso volti a disciplinare il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera (che sia un'opera creativa, o un software, inteso come programma);

§ verifica dei termini delle licenze di codici sorgente open source e degli applicativi attivi sui dispositivi interni;

§ con riferimento all'individuazione degli Amministratori di Sistema, si prevede:

- l'adozione di procedure volte ad adempiere alle prescrizioni del Garante

per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema, con particolare attenzione a:

- valutazione delle caratteristiche soggettive;
- designazioni individuali;
- elenco degli amministratori di sistema;
- servizi in outsourcing (servizi forniti da terze parti);
- verifica delle attività;
- registrazione degli accessi.

13. Delitti di criminalità organizzata – (art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

13.1 Associazione per delinquere (art. 416, commi da 1 a 5, cod. pen.)

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto legislativo 231/2001 ad una serie indefinita di fattispecie criminose non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Livello di rischio:

- residuale

13.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c. p. - modificato con legge 27 maggio 2015 n. 69)

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati dalla norma. La condotta criminosa è di tipo associativo e consiste nella partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione di tipo mafioso, funzionale, oltre che alla realizzazione di delitti, anche alla gestione o al controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, al perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è rappresentato dall'esistenza di un'associazione, intesa come unione di tre o più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini indicati dalla norma è caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dallo stesso scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del proprio programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso stesso utilizzi verso l'esterno "la forza intimidatrice" dell'associazione in danno degli stessi soggetti offesi, i quali vengano conseguentemente a trovarsi in una condizione di "assoggettamento e omertà".

Livello di rischio:

- residuale

13.3 Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter c. p.)

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Si tratta della fattispecie del cosiddetto "voto di scambio" praticata da organizzazioni mafiose. Ha come finalità quella di contrastare i legami politico-mafiosi e configura un autonomo reato strettamente connesso con quello di cui all'art. 416-bis c.p.

La condotta consiste nell'accettazione della promessa di procurare voti con modalità mafiose o nella promessa di procurare voti con le medesime modalità, mentre l'oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, con l'intenzione del legislatore di creare una condotta tipica e autonoma.

Livello di rischio:

- residuale

Processi sensibili

§ gestione delle donazioni e raccolta fondi;

§ approvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Associazione;

§ gestione delle attività di appalto di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle attività dell'Associazione;

§ rapporti con i fornitori;

§ ricerca e selezione del personale;

§ gestione delle negoziazioni e dei rapporti con i donatori;

§ identificazione di nuovi potenziali donatori;

§ gestione del processo di fatturazione attiva e passiva dell'Associazione;

§ gestione dei pagamenti da parte dell'Associazione.

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ selezionare e assumere personale che non abbia precedenti per delitti di criminalità organizzata;

§ avvalersi di fornitori/impresе aderenti che non siano in alcun modo riconducibili ad associazioni di stampo mafioso;

§ verificare periodicamente che detti fornitori/impresе aderenti non siano legati alle già menzionate associazioni;

§ richiedere, in territori ritenuti particolarmente esposti fenomeno mafioso, ai

propri fornitori/impresе aderenti la misura camerale completa della dicitura antimafia.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso;

§ collaborare con le associazioni criminali al fine di incrementare il patrimonio dell'Associazione;

§ intraprendere rapporti commerciali con aziende sospettate di intrattenere rapporti con le associazioni criminali di cui sopra;

§ acquisire ovvero cedere rami d'azienda a realtà colluse con associazioni criminali.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ divieto di stipula di negozi giuridici senza la preventiva autorizzazione;

§ l'elaborazione ed approvazione di un budget destinato alle liberalità;

§ una verifica preliminare sul potenziale beneficiario volta a rilevare l'esistenza di possibili criticità;

§ l'autorizzazione di eventuali iniziative extra-budget;

§ le modalità di esecuzione delle iniziative e la decisione di contribuire all'iniziativa di liberalità;

§ il monitoraggio e la consuntivazione dell'iniziativa;

§ individuazione di norme interne ispirate, per ciascuna fase del processo di approvvigionamento di § formalizzazione della modalità di approvvigionamento dei beni e servizi;

§ ricorso alla procedura di "affidamento diretto" (deve essere ristretto a una casistica limitata, chiaramente individuata e comunque indicata dalla vigente normativa; deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico);

§ verbalizzazione e gestione delle fasi di gara (l'apertura delle offerte tecniche ed economiche e la definizione del parere tecnico devono essere verbalizzate);

§ definizione dei requisiti per la verifica preventiva, per l'accreditamento e per l'adesione dei fornitori e/o imprese aderenti;

§ modalità di gestione e aggiornamento dell'albo dei fornitori;

§ devono esistere idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per il monitoraggio (ad es. numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicatrice, importo ed ente richiedente il fornitore unico, etc.);

§ definizione di criteri oggettivi di selezione dei candidati che preveda un iter di selezione a più fasi di screening per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto;

§ verifica, per i lavoratori stranieri, del regolare possesso del permesso di soggiorno e della relativa validità;

§ modalità di gestione dell'anagrafica dei dipendenti;

§ definizione e attuazione delle politiche commerciali;

§ divieto di riprodurre abusivamente, imitare, alterare, contraffare o utilizzare illecitamente marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine;

§ verifica che la natura e le caratteristiche, anche qualitative, dei beni e servizi corrispondano con gli impegni di natura contrattuale assunti.

§ verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario;

§ l'adozione di procedure che con riferimento all'attività di fatturazione, indichino ruoli, responsabilità ed attività dei soggetti coinvolti;

§ divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia senza preventiva autorizzazione.

14. Reati societari – (art. 25 ter D.Lgs 231/2001)

14.1 False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.)

a) art. 2621 c.c. «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

b) art. 2621-bis c.c. «Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

a) art. 2621-ter c.c. «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis».

Sotto il profilo materiale, la condotta tipica può assumere due forme diverse: la prima di tipo commissivo, ossia l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda a carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

La falsità o l'omissione devono comunque riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione.

Livello di rischio:

- medio

14.2 Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alle società, agli enti o alle associazioni unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo alle verifiche, posto in essere dai soggetti in posizione apicale, abbia procurato un danno ai soci o agli associati stessi, stante l'esplicito riferimento, contenuto nel decreto legislativo 231/2001, al solo 2° comma della disposizione in esame.

Livello di rischio:

- residuale

14.3 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da

uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

La fattispecie in esame può essere realizzata sia dai soggetti in posizione apicale (comma 1) che dai soggetti a questi sottoposti (es. lavoratori subordinati), mentre ai fini della configurazione dell'ipotesi criminosa di cui al comma 3 non essendo richiesta alcuna qualifica soggettiva specifica, la stessa può configurarsi in capo a qualunque soggetto.

La condotta tipica del reato de quo consiste nel compiere o nell'omettere, dopo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali, ovvero in violazione del più generico obbligo di fedeltà.

Livello di rischio:

- basso

14.4 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Il primo comma dell'art. 2365-bis c.c., plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica, è rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati". Con tale previsione normativa viene prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 c.c. che operano in società, enti privati o associazioni, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Livello di rischio:

- basso

14.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

La fattispecie in esame, calata nello specifico dell'Associazione, si riferisce all'ipotesi in cui i soggetti in posizione apicale diano false comunicazioni agli organi istituzionali di vigilanza, ovvero occultino dolosamente a questi ultimi, fatti in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il reato si realizza anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui sopra omettono di fornire alle dette Autorità di vigilanza le comunicazioni imposte dalla legge, ostacolando di fatto la loro attività ispettiva.

Livello di rischio:

- basso

Processi sensibili

§ Processi di compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili aventi anche finalità fiscali per cui è previsto, secondo la normativa di riferimento, l'obbligo di conservazione;

§ operazioni relative al patrimonio dell'Associazione;

§ gestione dei rapporti con Istituti di Credito;

§ gestione del processo di fatturazione attiva e passiva dell'Associazione;

§ gestione dei pagamenti da parte dell'Associazione nei confronti di fornitori e/o soggetti esterni (ad esempio consulenti) a fronte di servizi usufruiti e/o acquisto di beni;

§ approvvigionamento di beni e servizi;

§ rapporti con i Fornitori;

§ selezione del personale;

§ gestione di donazioni erogate e/o concesse;

§ rapporti e relazione, di carattere non istituzionale, con associazioni di categoria ed enti similari, comprensive della partecipazione a eventuali tavoli tecnici, scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative, informativa periodica, ecc;

Con riferimento ai detti processi sensibili sono individuabili attività "strumentali" che, seppure non direttamente esposte alla commissione di reati presupposto, è opportuno che siano svolte con particolare cautela; ciò in quanto possono risultare prodromiche rispetto a quelle nel cui espletamento è ravvisabile il rischio di commettere una delle fattispecie di reato previste. Tra queste:

§ gestione degli incassi da parte dell'Associazione, dei fornitori, dei partners e/o di soggetti esterni (ad esempio consulenti);

§ gestione delle riunioni degli organi di governo dell'Associazione.

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

§ osservare tutte le disposizioni normative a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio;

§ assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione dell'Associazione

previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

§ effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza;

§ garantire ad ogni fornitore e partner un trattamento leale ed imparziale;

§ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività commerciali.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione;

§ stipulare un contratto d'acquisto o effettuare servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato;

§ promettere o offrire al soggetto privato (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

§ promettere o concedere al soggetto privato (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;

§ effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine dell'Associazione;

§ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, di relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

§ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

§ illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

§ porre in essere comportamenti che impediscono materialmente o che comunque ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;

§ attuare qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;

§ pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore dell'Associazione.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ l'identificazione di un soggetto responsabile, appositamente delegato, in caso di ispezioni;

§ l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nella gestione dei rapporti tra i soggetti coinvolti;

§ la determinazione di modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite nonché la definizione con chiarezza, per tutto il personale coinvolto nelle attività di predisposizione dei documenti interni, i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;

§ le modalità e le tempistiche della diffusione di dati e notizie all'Area interessata in relazione alle chiusure annuali ed infrannuali dei vari documenti contabili;

§ la definizione dei ruoli e delle responsabilità inerenti la formazione, approvazione, conservazione, deposito, pubblicazione ed ogni altro adempimento relativo alla gestione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili;

§ la determinazione dei ruoli e delle responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione dei documenti amministrativi approvati;

§ la definizione della modalità di archiviazione di tutta la documentazione legata all'iter di approvazione del bilancio;

§ l'esistenza di direttive che sanciscono l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con eventuali consulenti fiscali;

§ le modalità di selezione dell'eventuale consulente fiscale e regole per garantire l'indipendenza dello stesso nel periodo del mandato;

§ l'implementazione di procedure che prevedano il divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia;

§ l'implementazione di procedure che con riferimento all'attività di fatturazione, indichino ruoli, responsabilità ed attività dei soggetti coinvolti;

§ l'implementazione di procedure contenenti il divieto di stipula di contratti in autonomia;

§ la definizione e attuazione delle politiche commerciali.

15. Reati contro la personalità dell'individuo – (art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001)

15.1 Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione

di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Il delitto de quo si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

L'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (approvata in Italia con R. D. 26 aprile 1928, n.1723) definisce la "schiavitù" come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi".

La fattispecie in esame trova il suo fondamento in ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull'uomo come istituto giuridico.

Rientra nell'applicazione dell'art. 600 c.p. anche la c. d. schiavitù di fatto, esistono, infatti, nel contesto sociale, forme di schiavitù costituite da ragioni etniche, religiose o culturali.

Per evidenziare il disvalore della fattispecie in commento, il legislatore distingue due momenti: da una parte vi è lo sfruttamento coattivo e dall'altra la condizione di assoggettamento di una persona. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una "cosa" poiché la sua vita è interamente determinata e sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Livello di rischio:

- residuale

15.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c. p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Con l'obiettivo di contrastare in maniera più incisiva rispetto al passato il fenomeno del caporalato, l'articolo 1 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha apportato significative modifiche all'articolo 603-bis c.p., ampliando il novero dei soggetti attivi: è punito non solo chi svolga l'attività di illecita intermediazione (il caporale), ma anche a chi (in particolare, il datore di lavoro) si avvalga di manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del suo stato di bisogno.

La norma, infatti, individua due distinte fattispecie: a) il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante la suddetta attività di intermediazione, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento. Nel caso sub a), il delitto è punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto il fine di destinare la manodopera al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, mentre nel caso sub b) a titolo di dolo generico.

In entrambi i casi la condotta deve essere realizzata approfittando dello stato di bisogno altrui.

La norma individua quattro situazioni che, per espressa valutazione legislativa, costituiscono indice di sfruttamento del lavoratore:

- a) il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione;
- b) le condizioni contrattuali;
- c) la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore.

Sono previsti aggravamenti di pena se il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre, se uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa, se il fatto è stato commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Livello di rischio:
- residuale

Processi sensibili

§ impiego di lavoratori extra comunitari privi di permesso di soggiorno, direttamente o tramite appalti;

§ sfruttamento dei lavoratori mediante imposizione di condizioni di lavoro estreme;

§ assegnazione a lavoro di minori privi dell'età minima necessaria per lavorare;

§ gestione delle attività di appalto di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ richiedere l'impegno di fornitori e partners, verificando le certificazioni in loro possesso al rispetto della normativa giuslavoristica, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutela del lavoro minorile e delle donne, in materia previdenziale, in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari;

§ evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;

§ mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;

§ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del modello adottato dall'Associazione;

§ assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui l'Associazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del modello adottato dall'Associazione.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ utilizzare anche occasionalmente l'Associazione o gli spazi fisici della stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente capitolo;

§ fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite di terzi e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui al presente capitolo;

§ utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ la definizione di criteri oggettivi di selezione dei candidati che preveda un iter di selezione a più fasi di screening per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto (individuazione delle candidature da selezionare, valutazione della capacità e delle attitudini, valutazione delle conoscenze linguistiche, valutazione delle competenze tecnico-professionali);

§ il rispetto della normativa vigente in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale anche con riferimento al CCNL applicabile;

§ determinazione dei criteri per l'assegnazione di eventuali incentivi ai dipendenti e/o ai collaboratori;

§ la verifica, per i lavoratori stranieri, del regolare possesso del permesso di soggiorno e della relativa validità;

§ le modalità di gestione dell'anagrafica dei dipendenti;

§ l'O.d.V. inserirà nei programmi di Compliance audit la vigilanza sui contratti di lavoro e sull'assenza di lavoro nero.

16. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – (art. 25 septies D.Lgs 231/2001)

16.1 Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

... omissis ...

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Ciò che rileva ai fini della presente indagine è la disposizione di cui al secondo comma laddove prevede la responsabilità dell'Associazione, l'ipotesi di reato di

omicidio colposo cagionato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con il D. Lgs. 81/2008 il legislatore ha provveduto al riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo con formale abrogazione tutta la disciplina di settore previgente.

Premesso, che il datore di lavoro in base alla normativa su richiamata è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa", il D. Lgs. 81/2008 impone all'imprenditore, in relazione all'attività produttiva esercitata, di adottare tutta una serie di precauzioni dirette a scongiurare il rischio di verificazione di eventi lesivi in danno dei propri dipendenti andando così a riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2087 c.c..

Al riguardo, si precisa, che il comportamento colposo del lavoratore, pur risultando conditio sine qua non rispetto all'evento lesivo verificatosi, non vale ad escludere la responsabilità del lavoratore posto che quest'ultimo è tenuto a prevenire anche le possibili disattenzioni ed imprudenze del proprio dipendente.

Livello di rischio:

basso

16.2 Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ...omissis

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte repressate dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa, in assenza di dolo dell'autore, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti del datore di lavoro, anche solo civilisticamente illeciti, quali ad esempio il licenziamento invalido, la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

Livello di rischio:

- basso

Processi sensibili

§ Sicurezza dell'edificio ove si svolge l'attività lavorativa;

§ adempimento non pieno dei requisiti contenuti nel D. Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 161/2014;

§ carenze nella tenuta della documentazione della sicurezza sul lavoro;

§ non corretta individuazione dei rischi per il personale, ai sensi dell'art. 28 TU;

§ mancato svolgimento delle attività formative rivolte ai vari livelli del personale in materia di sicurezza;

§ forme di mobbing orizzontale o verticale.

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nonché le istruzioni e le procedure contenute nel D.V.R. per il compimento delle attività ivi descritte;

§ attendere agli impegni di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa;

§ assicurare ogni adempimento inerente il piano di sorveglianza sanitaria implementato dall'Associazione con il supporto del medico competente;

§ assicurare ogni adempimento di competenza in merito all'istituzione delle squadre di emergenza per antincendio e primo soccorso;

§ utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) forniti, secondo le istruzioni impartite;

§ per quanto di competenza, assicurare la conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti di tutti gli impianti elettrici e di messa a terra;

§ assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che soggetti terzi con cui l'Associazione collabora rispettino le normative di salute e sicurezza sul lavoro applicabili, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del modello.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ tenere comportamenti pericolosi per la propria salute, per la propria sicurezza e per quella altrui;

§ omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;

§ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ l'implementazione di procedure che individuino i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione la struttura interna, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, gli edifici, le unità produttive e le loro specificità, la natura dell'attività, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;

§ valutazione del rischio specifico per le attrezzature di lavoro presenti all'interno dei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate garantendo gli adeguati flussi informativi per l'aggiornamento in caso di modifiche organizzative e/o operative;

§ identificazione delle modalità ed i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

§ elaborazione, approvazione e aggiornamento, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, dei D.V.R. per ciascun edificio e/o unità produttiva;

§ lo svolgimento di riunioni periodiche e la partecipazione di tutte le figure competenti al fine di garantire un'analisi complessiva della gestione del sistema

di salute e sicurezza sul lavoro comprensiva della valutazione della sua efficacia e della definizione di ulteriori misure di prevenzione;

§ individuazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità operative per lo svolgimento di sopralluoghi e verifiche periodiche, al fine di monitorare l'adozione e l'efficace attuazione delle misure definite per tutelare la sicurezza dei lavoratori e rilevare l'eventuale insorgenza di nuovi fattori di rischio;

§ definizione e programmazione delle eventuali misure correttive, correlate ai sopralluoghi e alle verifiche periodiche di cui al punto precedente, per perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

§ implementazione di procedure che assicurino la partecipazione del Medico Competente, insieme al Datore di Lavoro e al R.S.P.P., al procedimento di valutazione del rischio in modo da individuare fattori di rischio specifici per la salute dei lavoratori e le eventuali misure di tutela da adottare;

§ implementazione di procedure che definiscano, sulla base della valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, le caratteristiche, i requisiti e le specifiche tecniche per la scelta dei D.P.I., affinché gli stessi siano in linea con la normativa vigente;

§ implementazione di procedure che assicurino la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità dei D.P.I.;

§ svolgimento delle attività di informazione, formazione e addestramento relativamente all'uso dei D.P.I., con specifico riferimento alle modalità di cura e manutenzione per assicurarne il corretto utilizzo;

responsabilità e modalità operative per lo svolgimento di audit di secondo livello in ambito salute e sicurezza sul lavoro;

§ implementazione di procedure che individuino ruoli, responsabilità e modalità per l'esecuzione di interventi di manutenzione, nonché le responsabilità delle attività di supervisione e controllo correlate;

§ implementazione di procedure che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione e registrazione interna degli infortuni;

§ monitoraggio degli infortuni occorsi, al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni e le eventuali azioni preventive e correttive;

§ comunicazione agli enti locali competenti degli infortuni occorsi;

§ implementazione di procedure circa la predisposizione di piani di emergenza, con ruoli, responsabilità e misure di prevenzione, protezione e controllo in caso di emergenza, definite al fine di gestire tali eventi, mitigarne gli effetti, ed evitare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

§ l'individuazione, per ciascun intervento correttivo, di un responsabile dell'intervento e della relativa tempistica di attuazione.

17. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – (art. 25 octies D.Lgs 231/2001)

A) Ricettazione (art. 648 c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

B) Riciclaggio (art. 648-bis c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

C) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

D) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Presupposto comune alla fattispecie di cui sub A) B e C) è la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità dalla commissione da parte di terzi di un reato non necessariamente contro il patrimonio.

Non è indispensabile l'accertamento giudiziale del reato da cui proviene l'oggetto della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o altra utilità, purché ciò si deduca con certezza in base a prove logiche.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto; la

giurisprudenza vi ricomprende anche i servizi, l'energia o programmi.

In ordine alla fattispecie sub D) si precisa che la sua introduzione ha colmato una lacuna normativa del nostro ordinamento; infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo commesso da altro soggetto, mentre nessuna sanzione, prima dell'introduzione della figura di reato, in esame era prevista per chi ricicla in prima persona.

Livello di rischio:

- medio

Processi sensibili

§ gestione dei pagamenti da parte dell'Associazione nei confronti di fornitori, partners e/o soggetti esterni a fronte di servizi usufruiti e/o acquisto di beni;

§ gestione dei pagamenti nei confronti di dipendenti;

§ gestione degli incassi da parte dell'Associazione;

§ approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Associazione;

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante, l'attendibilità commerciale e professionale di ogni controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto;

§ verificare che le controparti contrattuali, con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza nei c.d. "paradisi fiscali", così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate);

§ verificare che le controparti contrattuali con le quali l'Associazione addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non rendere utile alcun controllo, rilascino le necessarie autodichiarazioni richieste dalle procedure adottate dall'Associazione;

§ garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi stipulati con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

§ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata e di quelli in uscita.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ accettare denaro e titoli al portatore di soggetti terzi;

§ eseguire disposizioni di pagamento in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili o su conti correnti non indicati nel contratto.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ adozione di procedure che prevedano il divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione;

§ consegna del Codice Etico ai consulenti che assistano l'Associazione in attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla gestione delle risorse finanziarie;

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore (art. 25 novies D.Lgs 231/2001)

art. 171, commi 1 lett. a) bis e 3 legge 633/1941 «1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...omissis...; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ...omissis...

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. ...omissis...».

art 171 -bis legge 633/1941 «1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

art. 171-ter legge 633/1941 (articolo modificato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023) «È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,

attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

art. 171-septies legge 633/1941 «La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

art. 171 –octies legge 633/1941 «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

art. 174 –ter legge 633/1941 (articolo introdotto dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023) «Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale».

La normativa sopra richiamata tutela l'interesse patrimoniale dell'autore, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera.

Il legislatore italiano, ancora più incisivamente del legislatore europeo, ha statuito la rilevanza penale del solo fatto della "duplicazione" dell'opera dell'ingegno a prescindere dalla finalità commerciale o meno; ciò ha forti ripercussioni sull'eventuale responsabilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora all'interno dell'Associazione siano usati a scopo lavorativo o didattico programmi non originali al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Livello di rischio:

- medio

Processi sensibili

- § utilizzazione di apparecchiature informatiche e gestione di licenze software;
- § gestione campagne pubblicitarie, commerciali e istituzionali;
- § download di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte;
- § mancata formazione, informazione e addestramento del personale che utilizza le postazioni P.C..

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

- § utilizzare solo apparecchiature di cui si detengano i relativi titoli di proprietà intellettuale;
- § utilizzare software esclusivamente autorizzati e corredati di licenze d'uso regolarmente acquistate;
- § rispettare le policy interne che disciplinano l'utilizzo dei sistemi informativi;
- § gestire i propri siti internet nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- § acquistare opere letterarie, musicali, audiovisive ovvero i diritti ad essi connessi prima di qualsivoglia diffusione in pubblico o sfruttamento economico degli stessi.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

- § installare, sui personal computer in uso, programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso e più in generale installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dall'Associazione;
- § effettuare il download di opere musicali, letterarie e audiovisive e/o scaricare da internet programmi senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione;

§ utilizzare opere dell'ingegno per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti senza precedentemente acquistarne la proprietà ovvero i diritti ad essi connessi.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ adozione di procedure volte a garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'attività sensibile in questione rispettino le regole e le procedure interne finalizzate alla tutela della proprietà intellettuale;

§ verifica, in fase di acquisto, della proprietà intellettuale delle apparecchiature di rete utilizzate dai dipendenti;

§ rispetto delle clausole e più in generale di tutti gli adempimenti contrattualmente disciplinati in relazione al rispetto e alla tutela del diritto d'autore;

§ non duplicare, diffondere o distribuire opere ottenute in violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore;

§ divieto di usurpare la paternità di opere, nonché deformarne, mutilarne o approntare modificazioni dalle quali consegua una lesione dell'onore e della reputazione dell'autore;

§ divieto di duplicare illegalmente programmi;

§ determinazioni di regole volte ad impedire che il contenuto di banche dati possa essere illecitamente trasferito, riprodotto e/o distribuito;

§ divieto di utilizzare, conservare e distribuire testi (letterari, scientifici o didattici), musiche, disegni e immagini (statiche o in movimento) protette dal diritto d'autore;

§ utilizzare meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di opere o di parti delle stesse;

§ divieto di modificare le configurazioni standard dei programmi;

§ l'elaborazione di procedure che prevedano la regolamentazione e la definizione dei format negoziali e/o contratti d'uso volti a disciplinare il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera;

19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – (art. 25 decies D.Lgs 231/2001)

19.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

L'art. 377 bis c. p. è stato introdotto dal legislatore del 2001 che ha inserito nella Carta Costituzionale i principi del "giusto processo" modificando l'art. 111 Cost.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Livello di rischio:

- residuale

Processi sensibili

§ svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;

§ mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria;

§ promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Divieti

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di:

§ intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;

§ esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;

§ realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;

§ convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ l'affidamento degli incarichi di difesa tecnica e patrocinio in giudizio deve avvenire secondo apposite procedure che garantiscano la scelta di professionisti in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (prevedendo,

ad esempio, il controllo circa l'assenza di provvedimenti disciplinari a carico degli stessi da parte dell'ordine professionale di riferimento);

§ garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nonché la dovuta confidenzialità in merito al contenuto delle dichiarazioni rilasciate;

20. Reati ambientali – (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001)

20.1 Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs. 152/2006 – articolo introdotto dal D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

Con la norma in esame, a far data dal 10 ottobre 2023, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì penalmente al pari di quelli effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Anche in tale fattispecie, così come per quella prevista al paragrafo successivo, è ricompresa l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

Livello di rischio:

- residuale

20.2 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

«1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi ... omissis

....

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi ... omissis ...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

La norma in esame ricomprende anche l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

Livello di rischio:

- residuale

Processi sensibili

§ mancata applicazione delle norme in materia di smaltimento di rifiuti;

§ mancata applicazione delle norme in materia di smaltimento di rifiuti speciali e sulla raccolta differenziata;

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ procedere allo smaltimento dei rifiuti in modo corretto, osservando, altresì, che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino le norme di legge in materia.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

- § smaltire i rifiuti al di fuori dei luoghi a ciò preposti;
- § smaltire i rifiuti pericolosi unitamente a quelli ordinari;

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

- § prevedere monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione, anche amministrativa, dei rifiuti;
- § violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- § abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- § miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi;
- § miscelare rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi.

21. Reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001)

21.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, 12 bis e 12 ter D. lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – articolo modificato dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023)

« ... omissis 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.... omissis».

In relazione alla commissione del suddetto reato, il D. lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'Associazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

In sintesi, l'Associazione che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Livello di rischio:

- residuale

Processi sensibili

§ rapporti di lavoro, diretti o in appalto, con cittadini extracomunitari;

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificandoli o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l'Associazione deve:

§ rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extracomunitario;

§ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dall'Associazione;

§ assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui l'Associazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del modello adottato dell'Associazione.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ violare principi, protocolli e più in generale il sistema normativo interno;

§ utilizzare lavoro minorile, instaurare rapporti con imprese terze che vi facciano ricorso, oppure privilegiare, nella definizione dei contratti di appalto, gli aspetti economici a discapito della tutela dei lavoratori.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte:

§ la definizione di criteri oggettivi di selezione dei candidati che preveda un iter di selezione a più fasi di screening per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto (individuazione delle candidature da selezionare, valutazione della capacità e delle attitudini, valutazione delle conoscenze linguistiche, valutazione delle competenze tecnico-professionali);

§ il rispetto della normativa vigente in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale anche con riferimento al CCNL applicabile;

§ la verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno e della relativa validità;

§ le modalità di gestione dell'anagrafica dei dipendenti;

§ definizione di un protocollo per il controllo dei servizi appaltati, compresa la regolarità retributiva e contributiva del trattamento del personale dipendente delle ditte appaltatrici.

22. Reati tributari – (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)

22.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria».

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi. È un reato a consumazione istantanea in quanto si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. L'eventuale ravvedimento non cancella la commissione dell'illecito penale.

Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

a. la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie;

b. l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

Livello di rischio:

- medio

22.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione».

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

E' necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie, ossia una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Livello di rischio:

- basso

22.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto di colui che la emette mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Livello di rischio:

- basso

22.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Si tratta di un reato di pericolo concreto (nei reati di pericolo il bene giuridico tutelato dalla legge non è lesa ma è messo a rischio) e a dolo specifico, teso a tutelare l'attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte; sanzionandosi quelle condotte che, finalizzate all'evasione, impediscano o ostacolino l'accertamento di un'obbligazione tributaria. Essendo, poi, un delitto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità perseguita sia effettivamente conseguita.

Livello di rischio:

- basso

22.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

La ratio della norma va individuata nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente e, più in generale, nel principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Livello di rischio:

- basso

22.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000 – introdotto dal D. Lgs 75/2020)

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

Le dichiarazioni prese in considerazione dalla presente norma sono solo:

- la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Sono, invece, escluse tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.

Livello di rischio:

- basso

22.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000 – modificato dal D. Lgs 75/2020)

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

L'obiettivo della presente fattispecie normativa è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare, dunque, la relativa tassazione.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, o non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.

Livello di rischio:

- basso

22.8 Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – articolo modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024)

«1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito».

Per l'integrazione del reato, non è di per sé sufficiente un mancato versamento dell'imposta, ma occorre che l'omesso versamento risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discrimine tra il reato in oggetto e la fattispecie di omesso versamento.

Livello di rischio:

- basso

Processi sensibili

§ gestione della fatturazione attiva e passiva dell'Associazione;

§ gestione dei pagamenti e degli incassi da parte dell'Associazione;

§ conservazione delle scritture contabili;

§ determinazione delle imposte dovute all'Erario;

§ gestione dei rapporti con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e in generale di Autorità competenti in materia fiscale e tributaria, durante le visite ispettive.

Principi generali di comportamento

Tali principi riprendono, specificando o, se del caso, integrandoli, le norme del Codice Etico e del Regolamento del personale. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

In particolare, l’Associazione deve:

§ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

§ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate, da un lato, alla gestione della contabilità, della fatturazione, e della conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e, dall’altro lato, alla gestione della fiscalità;

§ assicurare il continuo aggiornamento delle procedure interne negli ambiti in oggetto;

§ garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi ovvero operazioni con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

§ tenere nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità, in tutte le occasioni di interazione.

Divieti

Nel perseguimento dei suddetti principi è fatto divieto di:

§ eseguire disposizioni di pagamento in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili;

§ eseguire disposizioni di pagamento su conti correnti non intestati alla controparte, come identificata nel contratto o nell’ordine di acquisto;

§ eseguire disposizioni di pagamento verso beneficiari i cui dati riportati nella fattura non coincidano con quelli riportati nell’ordine di acquisto ovvero nel contratto;

§ eseguire disposizioni di pagamento per operazioni inesistenti ovvero per prestazioni ricevute a condizioni differenti da quelle pattuite;

§ emettere fatture o altri documenti contabili per operazioni non eseguite o eseguite solo parzialmente;

§ emettere fatture o altri documenti contabili per operazioni che indichino quale controparte della prestazione un soggetto differente da quello con cui è effettivamente intercorso il rapporto sottostante;

§ distruggere e/o occultare scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione;

§ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, fuorvianti, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

§ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo alle attività di ispezione condotte dai funzionari pubblici dell'Amministrazione Finanziaria.

Contromisure

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti sopra elencati, devono essere rispettate le contromisure di seguito descritte.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra descritti, l'Associazione adotta i seguenti standard di controllo:

§ adozione di procedure che prevedano il divieto di disporre e/o autorizzare disposizioni di pagamento senza aver effettuato le preliminari verifiche sul beneficiario, sulla prestazione e sui termini di pagamento;

§ adozione di procedure che prevedono il divieto di procedere all'approvvigionamento di beni e/o servizi in assenza di un contratto ovvero di un ordine di acquisto o di qualsiasi altra documentazione dalla quale siano espressamente ricavabili le parti coinvolte, l'oggetto della prestazione e le condizioni economiche e di pagamento;

§ l'adozione di procedure che contemplino la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;

§ costante monitoraggio sui flussi finanziari in uscita e in entrata;

§ verificare costantemente che i pagamenti siano autorizzati da esponenti interni a cui sono stati conferiti i relativi poteri;

§ archiviare tutti i documenti relativi al processo di fatturazione, sia attiva sia passiva, all'interno dei sistemi gestionali di contabilità di cui si è dotata l'Associazione, al fine di rendere le informazioni disponibili per tutte le direzioni coinvolte nei processi in esame e in quelli ad essi collegati;

§ determinazione di procedure che vietino di emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;

- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ovvero una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva, facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

§ eseguire, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi, i seguenti controlli:

- verifica circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene o del servizio acquistato o venduto;
 - verifica circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
 - verifica circa la corrispondenza tra i soggetti tra cui è intercorsa la prestazione, quelli indicati nelle relative fatture e quelli tra cui intercorre il relativo pagamento;
 - verifica che le fatture, sia attive sia passive, siano sempre supportate da un contratto o da un ordine di acquisto;
- § verificare che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario;
- § individuare i soggetti autorizzati, in sede di ispezione, ad avere interlocuzioni con i funzionari pubblici, a presiedere alle attività di ispezione, sottoscrivere i relativi verbali, trasmettere i documenti richiesti dai detti funzionari e, in generale, riscontrarne le richieste;
- § verificare che qualsivoglia comunicazione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva e ne sia debitamente conservata traccia.

23. Delitti tentati – (art. 26 D.Lgs 231/2001)

23.1 Delitto tentato (art. 56 c.p.)

«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».

Il decreto legislativo 231/2001 ha esteso la responsabilità dell'Associazione anche a tutte le ipotesi in cui la condotta dell'agente si traduca in un'azione diretta a commettere il reato programmato, il quale, tuttavia, per cause indipendenti alla volontà del soggetto agente, non si realizzi.

Livello di rischio: si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato.

24. Reati transnazionali – (art. 10 L. 146/2006)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa. La normativa in esame, all'art. 3, definisce reato transnazionale, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quello commesso da un gruppo criminale organizzato:

- a) in più di uno Stato;
- b) ovvero, in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero, in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero, in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90)
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 43/1973);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (378 c. p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 D. Lgs. 286/1998).

Livello di rischio: si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato.



Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS